

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

52° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente GUERZONI

INDICE

INTERROGAZIONI

* PRESIDENTE	Pag. 2, 4
MORGANDO <i>sottosegretario di Stato per il bilancio, il tesoro e la programmazione economica</i>	2

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

GUERZONI, MORANDO, CASTELLANI Pierluigi, BONAVITA, CIMMINO. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso che:

il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 133 del 1999, che ha fissato al 4,9 per cento il tasso di rinegoziazione dei mutui agevolati in edilizia, è stato impugnato dalle aziende di credito presso il TAR del Lazio, con udienza fissata per il 9 febbraio prossimo;

il comma 62 dell'articolo 145 della recente legge finanziaria (legge n. 388 del 2000) dà un'interpretazione del tasso effettivo globale medio che ha dato luogo a letture diverse della portata di questa innovazione normativa, che collocano il tasso effettivo su valori che oscillano dal 7 al 12 per cento;

tale incertezza sta creando forti preoccupazioni tra i diversi soggetti interessati, dalle associazioni dei consumatori, alle imprese del comparto, alle regioni che subirebbero un aggravio dei costi per il sostegno dei mutui agevolati e avrebbero meno risorse per altri programmi di edilizia sociale,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo se non ritenga di fornire con urgenza risposta agli interrogativi posti in premessa in modo da dare certezza di operatività a banche, imprese, utenti e istituzioni.

(3-04284)

MORGANDO, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica.* Con l'interrogazione n. 3-04284, in relazione alla rinegoziazione di mutui edilizi agevolati, si lamenta uno stato di incertezza giuridica circa l'applicazione dell'articolo 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001, e chiedono «se non si ritenga di fornire con urgenza risposta agli interrogativi» sollevati dalla disposizione.

Al riguardo, va premesso che l'articolo 10 della legge n. 136 del 1999 stabilisce che «i tassi d'interesse dei mutui concessi per interventi di edilizia agevolata e sovvenzionata possono essere oggetto di rinegozia-

zione sulla base del tasso medio effettivo globale rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

L'articolo 29 della legge n. 133 del 1999 prevede ulteriormente che i beneficiari di crediti agevolati, concessi ai sensi di una serie di leggi, nonché i relativi enti erogatori possano chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo, nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 108 del 1996, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio.

Le disposizioni di attuazione per la rinegoziazione devono, ai sensi del menzionato articolo 29, essere fissate da un regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, che è stato emanato con decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110. Tale provvedimento ha, peraltro, costituito oggetto d'impugnazione presso la giustizia amministrativa.

Successivamente, il legislatore è intervenuto sulla materia con l'articolo 145, comma 62, della legge n. 388 del 2000, indicando che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della citata legge n. 133 del 1999, il tasso effettivo globale medio «è da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento».

Onde consentire la determinazione di tale ultimo parametro, è, altresì, previsto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica integri il decreto 22 settembre 1998, con il quale sono state classificate le operazioni creditizie allo scopo della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari

Pertanto, solo dopo che sarà stato emanato, su parere della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi, il predetto decreto ministeriale, si potrà procedere alla rilevazione presso le banche mutuanti dei tassi effettivi dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento. Va anche detto che, secondo informazioni assunte per le vie brevi presso la Banca d'Italia, risulta che il parere è in fase di avanzata elaborazione e che, quindi, il Ministero del tesoro svolgerà i necessari interventi, affinché in tempi rapidi si possa pervenire alla determinazione dei suddetti tassi effettivi.

Sulla base di queste considerazioni, le ipotesi preoccupate e allarmate all'origine dell'interrogazione non hanno un fondamento reale, anche se il Governo è consapevole che si tratta di una risposta che rinvia ad una fase successiva.

Credo che possa essere di aiuto considerare la relazione tecnica predisposta dal Governo per documentare la copertura finanziaria dell'articolo relativo all'abolizione dei *ticket* sanitari. Una parte della copertura di quell'articolo derivava proprio dal comma 62 dell'articolo 145, cioè dai risparmi ottenuti dallo Stato per effetto della rinegoziazione. Ovviamente si tratta di una stima operata dal Ministero del tesoro al momento in cui fu predisposta quella relazione tecnica, ma credo che ci possa aiutare. Sulla base di quella stima, il tasso effettivo globale medio, calcolato sulla base delle indicazioni del comma 62 dell'articolo 145, era intorno al

9,27 per cento. Se così fosse – e ciò dovrà essere confermato formalmente – ci troveremmo in presenza di un tasso di riferimento sostanzialmente equiparabile al tasso di sostituzione su cui si è ragionato.

Anche se il Governo si riserva di fornire al più presto informazioni dettagliate sulla base del decreto del Ministro, comunque imminente, questa ulteriore considerazione dovrebbe in qualche modo costituire un elemento di tranquillità in più rispetto agli effetti della norma.

PRESIDENTE. Credo di potermi dichiarare abbastanza soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che, pur essendo interlocutoria, manifesta almeno delle attese condivisibili. Non posso che augurarmi che il parere preliminare all'attuazione del decreto, cui lei ha fatto riferimento, possa giungere in tempi rapidi. È noto che dal costo dei mutui in questione deriva per le regioni anche l'intensità dei loro programmi di edilizia. Più alti sono i costi e meno abitazioni si possono costruire. Mi pare che questo costo sia ripartito a metà tra i soggetti del contratto. Se le aspettative del Governo fossero confermate, si arriverebbe ad un tasso del 4,60 per cento circa per ognuno dei soggetti interessati. Mi rendo conto che sarebbe più opportuno fare riferimento al costo complessivo, ma c'è anche da considerare il problema della tollerabilità di tali oneri rispetto ai bilanci familiari.

Pertanto, confermo di essere abbastanza soddisfatto, anche se la risposta è interlocutoria, e rimango in attesa del parere della Banca d'Italia che consentirebbe di velocizzare i tempi.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.